



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il genitore può impedire all'altro di vedere i figli se c'è giusta causa

Autore: Raffaella Mari | 20/04/2016



Se, dopo la separazione, il coniuge presso cui i figli vivono ostacola il diritto di visita dell'altro, può evitare la condanna penale solo se sussistono gravi ragioni.

In tema di separazione o divorzio dei coniugi, il genitore presso cui i **figli sono stati collocati** dal giudice non può impedire all'altro di vederli ed esercitare così il suo diritto di visita nelle forme e nei termini fissati dal tribunale. Diversamente, rischia di essere imputato per il **reato** di "mancata esecuzione dolosa di un

provvedimento del giudice” [1]. Tuttavia, se sussistono gravi ragioni che suggeriscono, nell’interesse del minore stesso, di bloccare momentaneamente tali visite (in attesa che si pronunci nuovamente il giudice), non si incorre in alcun rischio di condanna penale. È quanto chiarito dalla **Cassazione** con una recente sentenza [2].

La vicenda

Una madre impediva al padre di vedere la figlia ritenendolo inadatto a prendersene cura in quanto la giovane era affetta da grave handicap psicomotorio.

Il rifiuto a consegnare la bimba all’altro genitore era stato determinato esclusivamente dal timore che potesse derivare alla minore un danno alla salute o alla vita. I giudici, però, non le hanno dato ragione perché la patologia della figlia era già esistente al momento del giudizio che aveva originariamente determinato le modalità di affidamento della minore; il giudice, insomma, aveva già valutato tale situazione che non poteva considerarsi, pertanto, un fatto sopravvenuto.

Si possono ostacolare le visite solo per gravi ragioni

Il ragionamento della Corte è abbastanza lineare e semplice. Il principio generale è quello secondo cui il genitore collocatario (ossia presso cui la prole vive stabilmente) deve sempre rispettare il **diritto di visita** dell’altro e, quindi, il provvedimento del giudice con cui ha stabilito che quest’ultimo vedesse i propri figli in determinati giorni e ore della settimana. Chi ostacola tali incontri non solo rischia l’incriminazione, ma potrebbe anche perdere l’**affidamento dei figli** (che, quindi, da “condiviso” diverrebbe “esclusivo” in favore dell’altro genitore).

Come tutte le regole, però, anche questa ha le sue eccezioni. Se, dopo la sentenza di separazione o divorzio che ha definito le modalità delle visite ai minori, sopraggiungono gravi motivi che portano il genitore collocatario a ritenere necessario interrompere tali incontri, egli può farlo in via d'urgenza, nell'attesa comunque di avviare il ricorso per la rettifica del provvedimento del giudice di affidamento.

Tali **gravi motivi** non devono per forza consistere in uno **stato di necessità**, ma è necessario comunque che attengano a una valutazione fatta nell'**interesse del minore**. Questo vuol dire che l'impedimento grave non deve riguardare una situazione del genitore (ad es. necessità di fare un viaggio di lavoro), ma del figlio (si pensi al caso in cui il padre si sia reso responsabile di un comportamento imprudente che denoti disinteresse, mettendo a repentaglio la vita del bambino).

Infine si deve trattare di un **fatto sopravvenuto** all'iniziale sentenza di affidamento del giudice: se, infatti, tale circostanza già esisteva all'epoca del primo provvedimento, di essa il giudice ne ha già verosimilmente tenuto conto.

Note

[1] Art. 388 cod. pen. **[2]** Cass. sent. n. 15971/2016 del 18.04.2016.

Sentenza

**Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 marzo - 18 aprile 2016,
n. 15971 Presidente Ippolito - Relatore Scalia**

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Venezia, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Padova, ha assolto P.C. dal reato, contestatole in forma continuata, di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del Tribunale di Padova (artt. 81 cpv e 388, primo e secondo comma, cod. pen.). Secondo originaria imputazione, a fronte delle modalità di visita stabilite dal Tribunale, in sede di omologa della separazione dei coniugi C. e Ca., per le quali la figlia Beatrice era stata affidata alla madre con il

diritto dei padre di tenerla con sé per alcuni pomeriggi ed alcuni giorni a settimana, la prevenuta aveva rifiutato di dare al padre la minore. Nell'apprezzato contesto in cui ebbero a maturare le attribuite condotte, i giudici di merito hanno ritenuto che la C. avesse rifiutato la consegna della figlia al padre, spinta dal timore che potesse derivare alla minore grave danno alla salute o alla vita. Le sentenze di merito hanno escluso, con formula assolutoria non piena, l'elemento soggettivo del contestato reato per la ritenuta esistenza, in capo alla prevenuta, di un eccesso colposo determinato da stato di necessità (art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; artt. 54 e 55 cod. pen.). Avrebbe in tal senso deposto: l'invalidità da cui risultava affetta fin dalla nascita la minore, incapace, per un grave ritardo mentale, di deambulare e di nutrirsi autonomamente per grosse difficoltà nella deglutizione; la conseguente difficile condizione psichica in cui versava la madre; la scarsa disponibilità collaborativa manifestata dal padre. 2. La parte civile propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia ed articola due motivi con cui lamenta manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. e) e b), in relazione agli artt. 388, comma primo e secondo, 54 e 55 cod. pen.). 2.1. La Corte territoriale, in tal modo incorrendo in manifesta illogicità della motivazione, avrebbe ritenuto la condotta della prevenuta determinata da circostanza sopravvenuta rispetto all'epoca di adozione del provvedimento del giudice civile: tale l'incapacità del padre di provvedere alla figlia menomata, nel convincimento, sostenuto da colpa, di sottrarre in tal modo la minore ad un pericolo attuale alla salute. Deduce la difesa come la pretesa incapacità del genitore non affidatario di provvedere alla minore non potesse qualificarsi come evenienza sopravvenuta. Il giudice civile aveva infatti disposto consulenza tecnica di ufficio in tal modo verificando la capacità del padre di provvedere alla minore. Nella esposta situazione la condotta dell'imputata sarebbe stata quindi espressiva di un dissenso nei confronti di un provvedimento giudiziale, ingiustificatamente non condiviso dalla prima. 2.2. Sulle indicate premesse, erronea sarebbe inoltre stata l'applicazione degli artt. 54 e 55 cod. pen., per scriminare la condotta dell'imputata. L'eccesso colposo in cui incorra l'agente nel ritenere sussistente lo stato di necessità scrimina infatti una condotta riconducibile al reato contestato (art. 388, commi primo e secondo, cod. pen.) solo quando si siano verificate circostanze nuove rispetto a quelle prese in considerazione dal giudice civile al fine di emettere il provvedimento, circostanze che potrebbero sostenere una modifica dello stesso, ma che in ragione della presunta attualità del pericolo non è possibile sottoporre all'attenzione del giudice competente.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto, ai soli effetti della responsabilità civile è per entrambi gli articolati motivi fondato. Manifestamente illogica, e come tale censurabile in sede di legittimità, è la motivazione della sentenza della Corte di appello di Venezia nella parte in cui apprezza come insussistente l'estremo soggettivo del contestato

reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile (art. 388, commi primo e secondo, cod. pen.). In materia di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile relativo all'affidamento di un figlio minore, può infatti costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, un motivo plausibile e giustificato che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni che, connotate da transitorietà e sopravvenute, non siano state ancora devolute al giudice civile per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma che tuttavia integrano i presupposti di fatto per ottenerla (Sez. 6, n. 7611 del 11/12/2014, dep. 2015, D.L., Rv. 262494; Sez. 6, n. 27613 del 19/06/2006, Dei Duca, Rv. 235130). La circostanza della incapacità del padre, non affidatario, di provvedere alla minore, affetta da grave handicap psico-motorio e non in grado di deambulare e nutrirsi se non debitamente assistita, non può ritenersi, diversamente da quanto apprezzato dai giudici della Corte di appello, quale evenienza sopravvenuta rispetto alla disciplina dettata dal giudice civile. Come dedotto dalla parte civile ricorrente ed esposto nella stessa impugnata sentenza, nel corso del procedimento civile venne disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità del genitore non affidatario di far fronte all'esigenze della minore. All'esito di detto accertamento, il giudice istruttore ha riconosciuto al padre il diritto di tenere con sé la figlia secondo quelle modalità che sono state disconosciute, e rimaste inosservate, dalla prevenuta. Quanto viene quindi dedotto nell'impugnata sentenza come situazione sopravvenuta alla disciplina dettata in materia di affido dal giudice della separazione dei coniugi non riveste, in realtà, siffatto carattere. Nell'immutata natura del quadro di riferimento non è esclusa infatti in capo al genitore inadempiente la consapevolezza di violare un provvedimento giudiziale. L'indicata circostanza segnala la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza ed integra la denunciata violazione di legge nella piena riconducibilità delle contestate condotte alla fattispecie normativa di riferimento (artt. 388, primo e secondo comma, cod. pen.). Incorre in errore di diritto la Corte di appello nella parte in cui riconduce il rifiuto frapposto dal genitore affidatario ad un eccesso colposo nello stato di necessità (artt. 54 e 55 cod. pen.). L'indicata fattispecie postula invero che vi sia una situazione giustificata da uno stato di necessità i cui termini di definizione e contenimento siano stati colposamente superati dall'agente. Ciò posto, perché la condotta possa dirsi scriminata dall'indicata causa di giustificazione è necessario che l'imputato alleggi che l'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità si fondi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Sez.6, n.18711 del 21/03/2012, Giusto, Rv. 252636). La Corte di appello non ha individuato una evenienza di carattere obiettivo, tale da

giustificare l'erroneo, ma scriminante, nel senso anzidetto, convincimento della prevenuta. Come dedotto dal ricorrente, piuttosto ed invece, il giudice aveva accuratamente vagliato la capacità del genitore non affidatario di prendersi cura della minore all'esito di una disposta consulenza tecnica di ufficio sul punto. 2. Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell'impugnata sentenza ai soli effetti civili e rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al competente giudice civile in grado di appello.